



**Corte dei Conti**  
**Sezione regionale di controllo per la Basilicata**  
**Potenza**

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione      dr. Rosario Scalia  
Consigliere                      dr. Rocco Lotito  
Referendario                  dr.ssa Vanessa Pinto                      relatore  
nella Camera di consiglio del 14 aprile 2015;

**Visto** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

**Vista** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

**Visto** il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

**Vista** la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8»;

**Visto** l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

**Vista** la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

**Vista** la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

**Vista** la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Castelgrande (PZ), pervenuta in data 13 novembre 2014;



**Vista** l'Ordinanza n. 13/2015 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario dott.ssa Vanessa Pinto

Udito il relatore;

### **FATTO**

Il Comune di Castelgrande (PZ) chiede di conoscere se ai sensi del comma 136, dell'art. 1 della legge 56/2014, *"il calcolo dell'invarianza della spesa debba tener conto della spesa reale ovvero della spesa teorica, sostenibile per indennità spettante agli amministratori, nel caso di rinuncia da parte degli amministratori cessati a qualunque indennità prescritta, con l'effetto che nessuna spesa è stata sostenuta a riguardo"*.

### **DIRITTO**

#### **In via preliminare, sull'ammissibilità**

**1.** La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, pareri in materia di contabilità pubblica.

A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. La previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del Legislatore di creare a regime un sistema di filtro al fine di razionalizzare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze. Nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non può esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa.

Ai sensi del sopra citato disposto normativo (cfr. art. 7, comma 8, legge 131/2003) l'esercizio di tale attività consultiva è sottoposto a due condizioni preliminari, una di natura soggettiva (requisito soggettivo) e l'altra di natura oggettiva (requisito oggettivo).

#### **Requisito soggettivo**

**2.** Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta



regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004.

Nel caso in esame, considerata la mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere - provenendo dal Sindaco del Comune di Castelgrande, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente - si palesa comunque ammissibile sotto il profilo soggettivo.

**Requisito oggettivo:**


**3.** Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta alla *"materia di contabilità pubblica"*.

La perimetrazione del significato e della portata dell'espressione *"materia di contabilità pubblica"* è stata oggetto di specifici interventi – in chiave ermeneutica - della Corte dei conti (cfr. tra le altre, deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014 ).

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, la *"materia della contabilità pubblica"* non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa *"(..) con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali"* (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia *"la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli"* (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei *"quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica"*



*contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica".

**4.** Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *"non si rinvergono quei caratteri -se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. Sezione Autonomie delibera n.3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

**5.** La richiesta di parere in oggetto, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientra nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, concernendo - in particolare - l'interpretazione della natura in astratto ovvero in concreto del vincolo di invarianza della spesa codificato ai sensi del comma 136 dell'art. 1 della legge 56/2014 e, quindi dei parametri da utilizzare per il "ricalcolo" degli oneri connessi con le attività di amministratore locale ai fine di garantirne il rispetto.

Pertanto, la presente richiesta di parere, risultando ammissibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, può essere esaminata nel merito.

#### **Nel Merito**

**6.** Il quesito in esame ha per oggetto la natura in astratto ovvero in concreto del vincolo di invarianza della spesa da rispettare nella rideterminazione degli oneri connessi con le attività di amministratore locale di cui al combinato disposto dei commi 135 e 136 dell'art. 1 della legge n. 56/2014.

Più nello specifico, viene richiesto se la rinuncia *"a qualunque indennità prescritta"* effettuata dagli amministratori cessati debba essere considerata nel ricalcolo degli



oneri ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, e ciò nel caso in cui, per effetto di dette rinunce, *"nessuna spesa è stata sostenuta a riguardo"*.

Al fine di rispondere al quesito in oggetto, risulta opportuno ripercorrere brevemente il panorama normativo di riferimento.

**6.1** La materia relativa agli oneri connessi allo *status* di amministratore locale è disciplinata nell'ambito del Titolo III, Capo IV del Dlgs n.267/2000 (Testo Unico enti locali o, per brevità, semplicemente "Tuel"), che codifica, tra l'altro, i diritti economici sottesi a tale *status* (artt. 77 - 87 Tuel).

La *ratio* sottesa a tale articolato normativo è la tutela, peraltro costituzionalmente garantita (art. 51 Cost), del *"diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge"* (cfr. art. 77, comma 1).

A tale fine, nell'ambito del sopra citato Capo IV, artt. 77-87 del Tuel, viene previsto e disciplinato il regime dei permessi e delle licenze (art. 79), degli oneri per permessi retribuiti (art. 80), delle aspettative (art. 81), delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza connessi all'espletamento del mandato (art. 82), il rimborso delle spese di viaggio (art. 84), gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi (art. 86).

**7.** Negli ultimi anni, nell'ambito di una complessiva opera di contenimento e razionalizzazione dei costi di apparato (anche) degli Enti Locali, il Legislatore è intervenuto a più riprese, agendo sia sulla composizione numerica degli organi di governo degli Enti Locali che sull'ammontare degli oneri connessi con lo *status* economico dei suddetti amministratori.

In relazione alla composizione numerica, il Legislatore *ante* novella del 2014, modificando l'originario assetto codificato dal Tuel (cfr. artt. 37 per il Consiglio e 47 per la Giunta), aveva imposto una progressiva riduzione del numero degli amministratori locali (cfr. art.2, co.23, della legge 244/2007,art.2, commi 184 e 185 della legge 191/2009, art.1 del D.L. 2/2010).

In linea con tale processo di razionalizzazione, è intervenuto il comma 17 dell'articolo 16 del D.L. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011).

In base a tale articolato normativo *"A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:*

- a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;*



*A*

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

**7.1** Tale opera di razionalizzazione e di conseguente contenimento della spesa pubblica, ha interessato, inevitabilmente, anche la misura degli oneri sostenibili dall'Ente per i diritti economici degli amministratori locali.

Tra le varie disposizioni introdotte in materia, risulta di particolare rilievo il disposto di cui all'art. 1, comma 54, della legge n.266/2005 (finanziaria 2006).

Ai sensi di tale articolato normativo viene introdotta una rideterminazione in riduzione -nella misura del 10 per cento- dell'ammontare degli emolumenti dovuti agli amministratori locali a titolo di indennità di funzione e di gettoni di presenza, nonché di tutte le utilità, comunque denominate, spettanti ai suddetti amministratori per la partecipazione ad organi collegiali in ragione della carica rivestita, rispetto agli emolumenti rispettivamente percepiti alla data del 30 settembre 2005.

Tale decurtazione è oggi ritenuta di natura strutturale e, pertanto, tutt'ora vigente "(..) in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006" (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n.1/2012).

**8.** Su tale assetto normativo, si è innestata la legge n. 56/2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"; così detta Legge Delrio) e, in particolare, il combinato disposto dei commi 135 e 136 dell'art. 1.

Il comma 135 del suddetto articolato ha modificato il comma 17, dell'art. 16 del DL 138/2011, introducendo una ri-espansione, in termini numerici, della composizione degli organi di governo (Consiglio e Giunta) dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. art. 1, comma 135, della legge 56/2014 "(...) a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da **dieci** consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;



L'applicazione di tale disposto è subordinata al verificarsi della condizione essenziale codificata ai sensi del successivo comma 136, e cioè la previa rideterminazione degli oneri connessi *"con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico"* al fine di garantirne l'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente (cfr. comma 136 dell'art. 1, legge 56/2014<sup>2</sup>).

**9.** La *ratio* sottesa al combinato disposto dei commi 135 e 136 sarebbe da individuare nel fatto di poter consentire agli Enti sotto i 10 mila abitanti una maggiore capacità di rappresentanza politica, purché la stessa non si traduca in una maggiorazione degli oneri a questa connessi, e ciò in *quanto le esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge 56/2014, funzionale alla correzione ed al risanamento dei conti di finanza pubblica* (cfr. circolare Ministero dell'Interno del 24 aprile 2014, prot. n.6508).

**9.1** Nell'originaria formulazione, il comma 136 comprendeva genericamente tutti *"gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico(..)"*.

Il Ministero dell'Interno, con la sopra citata circolare n. 6508 del 24 aprile 2014, ha disegnato – in via interpretativa- la latitudine applicativa dell'articolato in questione, precisando che *"ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUOEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore"*.

Il Legislatore, con il DL n. 66 del 24 aprile 2014 (convertito, con modificazioni dalla legge n.89 del 24 giugno 2014), confermando gli approdi ermeneutici del Ministero dell'Interno, ha integrato il comma 136 prevedendo che *"(..) sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori*

*b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e' stabilito in quattro»; le lettere c) e d) sono abrogate".*

<sup>2</sup> *I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80e 86 del testo unico.*



quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" (cfr. comma 136, art. 1, legge 56/2014 così come modificato dal DL 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014).

**9.2** Con tale ultima novella, quindi, il Legislatore nazionale ha inteso evitare che oneri estremamente variabili, collegati all'attività lavorativa del singolo amministratore, potessero conformare - in via generale- il tetto di spesa codificato dal comma 136.

Da tale deperimetrazione della sfera di azione del comma 136, è possibile derivarne due corollari.

Il primo è che, alla luce dell'attuale formulazione del comma 136, l'aver esplicitamente indicato gli oneri esclusi dalla sua portata, comporta - per logica conseguenza - che tutti gli altri oneri rientrino nella sfera di applicazione dell'articolato in esame e, quindi, per l'effetto partecipano all'operazione di ricalcolo ivi codificata, e ciò indipendentemente dalla natura variabile o *standard* degli stessi ovvero dalla loro stretta connessione all'attività lavorativa del singolo amministratore (cfr in senso conforme, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 265/2014).

Il secondo è che le voci di spesa come sopra conformanti il tetto di spesa devono essere ricalcolate sulla base di parametri di quantificazione in astratto, assunti dalla normativa vigente e non legati a circostanze contingenti del singolo amministratore o del singolo apparato dell'Ente.

**10.** Come già precisato da precedenti approdi di altre Sezioni regionali di controllo, il tetto di spesa codificato dal comma 136 è, infatti, unico ed omnicomprensivo, non rilevando limiti distinti per ciascuna delle voci di spesa nello stesso comprese e riguarda complessivamente l'Ente, e non il singolo amministratore o il singolo organo dell'ente ed è costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee (cfr. *ex pluribus* Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Puglia, deliberazione n. 112/2014; Sezione regionale Lombardia, deliberazione n. 265/2014; Sezione regionale Lazio, deliberazione n. 230/2014).

Ed è anche in considerazione di tale natura eterogenea che la rideterminazione degli oneri di cui al comma 136 non potrà che essere effettuata avendo riguardo ai parametri di calcolo "in astratto" propri di ciascuna voce di costo.

Il minimo comune denominatore che deve guidare l'Ente in tale operazione di "ricalcolo", nell'ambito della quale sarà libero di operare tutte le dovute rideterminazioni, anche in diminuzione, funzionali al rispetto del vincolo di invarianza della spesa, è la *ratio* sottesa (anche) alla normativa in argomento, e cioè l'esigenza di contenimento e razionalizzazione dei "costi di apparato" dell'Ente locale.





**11.** Pertanto, e per rispondere al quesito in esame, l'individuazione della spesa massima consentita sarà effettuata sulla base dei parametri astratti di quantificazione propri di ogni singola voce componente l'aggregato di spesa in esame (ad eccezione degli oneri come sopra espressamente esclusi).

In tale ottica, pertanto, non potranno assumere alcuna rilevanza – ai fini del ricalcolo - le vicende (atti e/o attività) del singolo amministratore locale.

Con specifico riferimento alle indennità di funzione, per esempio, occorrerà avere riguardo ai meccanismi di quantificazione di cui agli artt. 1 e 2 del DM 119/2000, (attuativo dell'art. 82, comma 8, Tuel) e, quindi, anche ai possibili incrementi derivanti dalla loro applicazione, ma solo se risulteranno perdurare – in linea astratta- i relativi presupposti di quantificazione (in incremento ovvero in diminuzione).

Il tutto fermo restando che su tale quantificazione finale dovrà essere, comunque, applicata (così come negli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, e cioè i gettoni di presenza e le altre utilità di cui alle lett. b) e lett. c) del comma 54 dell'art. 1 della legge 266/2005) la decurtazione di cui al comma 54, dell'art. 1 della legge 266/2005, e ciò in quanto tale riduzione "a valle" ha assunto – per via pretoria- una valenza strutturale, non limitata ad un determinato periodo storico, e ciò proprio in ragione della perdurante immanenza – nel sistema di finanza pubblica allargata- della ratio di contenimento di costi alla stessa sottesa.

Non assumerà, invece, alcuna rilevanza ai fini del rispetto del vincolo di invarianza della spesa in esame, la rinuncia operata dagli amministratori cessati ai diritti economici connessi al loro *status*, e ciò in quanto tale rinuncia potrà esplicare i propri effetti abdicativi esclusivamente con riferimento al soggetto che ne ha esercitato il diritto, e ciò nei limiti e secondo i termini propri del tipo di rinuncia esercitata (ad esempio, una rinuncia totale o parziale ovvero limitata ad alcuni periodi del mandato ovvero condizionata ad una specifica diversa destinazione delle economie di spesa derivanti da tale rinuncia etc).

In nessun caso, quindi, la rinuncia ai suddetti "diritti di *status*", peraltro costituzionalmente garantiti, potrà assumere un'efficacia "ultrattiva" rispetto al tempo ed al soggetto (amministratore) che ne ha esercitato il diritto.

In caso contrario, si assisterebbe ad uno svuotamento, *rectius* ad una abrogazione di fatto, della tutela dello *status* economico degli amministratori locali, e ciò, non per un intervento del Legislatore, ma per effetto della volontà abdicativa e, quindi, delle vicende soggettive riconducibili ad un singolo soggetto.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata rende nelle sopra esposte considerazioni il proprio parere in relazione alle richieste formulate dal Sindaco del Comune di Castelgrande (PZ) con la nota in epigrafe citata.





**DISPONE**

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2015

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Dott. Rosario SCALIA



IL MAGISTRATO RELATORE

Dott.ssa Vanessa PINTO



Depositata in Segreteria il 14 aprile 2015

IL FUNZIONARIO

PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO

Dott. Giovanni CAPPIELLO

